



COMUNE DI POGGIARDO

PROVINCIA DI LECCE

PROGETTO DEFINITIVO DI RISAGOMATURA DEL PROFILO FINALE DEI LOTTI "A" E "B" DELLA DISCARICA SITA IN POGGIARDO LOCALITA' PASTORIZZE

COMMITTENTE:



Al servizio dell'ambiente e del cittadino

Via Campania, 30 - 73100 LECCE

PROGETTISTA:

Ing. Donato LONGO



Data:

Novembre 2022

Titolo:

Relazione Tecnica
Riscontro nota Provincia di Lecce
prot. n. 44991/2022 del 16/11/2022

Elaborato:

RT

Revisione:

Tavolo tecnico del 03.11.2022

Visti e annotazioni:

Riscontro nota Provincia di Lecce prot. 44991/2022 del 16/11/2022

SOMMARIO

| | | |
|---|--|---|
| 1 | PREMESSA..... | 1 |
| 2 | INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL COMUNE DI POGGIARDO | 2 |
| 3 | INTEGRAZIONI RICHIESTE DA ARPA PUGLIA – DAP LECCE..... | 2 |

1 PREMESSA

Il presente elaborato è stato prodotto al fine di rendere di facile riscontro le integrazioni proposte in ordine alle richieste avanzate nel Tavolo Tecnico tenutosi il giorno 3 novembre 2022 in modalità videoconferenza tramite collegamento alla piattaforma webex, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 44991/2022 del 16/11/2022 della Provincia di Lecce e con successiva nota prot. 80129-185 del 24/11/2022 di ARPA Puglia ricevuta a mezzo PEC in data 24/11/2022.

2 INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL COMUNE DI POGGIARDO

1. Il Comune di Poggiardo ha chiesto a Monteco S.p.A. con nota del 17/10/2022 la documentazione fornita dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia per garantire negli anni l'esercizio della discarica di Poggiardo con i relativi piani tariffari, il Piano tariffario allagato alla Convenzione, l'elenco dei Comuni che nel tempo hanno conferito negli anni presso la discarica, con i quantitativi anno per anno.

Rispetto a quanto evidenziato, si rappresenta che la documentazione richiesta è stata fornita a mezzo mail in data 13.02.2019 all'indirizzo antonio.manzo@comune.poggiardo.le.it e successivamente anche al Dottore Simone Zecca, in data 22.05.2020 all'indirizzo sim.zecca@gmail.com. Si ritiene opportuno rilevare inoltre che, il file condiviso è stato oggetto di valutazione anche nella riunione tenutasi presso Ager nel corso dell'anno 2020.

3 INTEGRAZIONI RICHIESTE DA ARPA PUGLIA – DAP LECCE

1. Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, si evidenzia che nel PMC (Piano di Sorveglianza e Controllo) è assente il monitoraggio al punto di scarico sul suolo per la verifica di conformità alla Tab. 4 All. 5 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la verifica dell'assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato.

Si rimanda all'elaborato "R5 Rev. 2 Relazione Specialistica - Piano di Sorveglianza e controllo" in cui è stato aggiunto il paragrafo 3.1 "Piano di monitoraggio punto di scarico sul suolo" riportando la tabella con i parametri da monitorare per il punto di scarico sul suolo secondo quanto riportato nella Tab. 4 All. 5 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e la verifica dell'assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'All. 5 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006. I prelievi delle acque trattate avverranno nel pozzetto fiscale posto a valle del sistema di trattamento delle acque meteoriche, riportato nell'elaborato Tav. 6.1 Sistema di gestione Acque Meteoriche – Particolari costruttivi e nell'elaborato Tav. 11 Rev. 1 - Quadro di unione monitoraggi ambientali come M_{AM1}.

2. Per la quota delle acque depurate da riutilizzare ai fini irrigui, dovranno essere rispettati i limiti di cui al D.M. n. 185/2003 e i riferimenti a tali limiti vanno indicati nel PMC (Piano di Sorveglianza e Controllo).

Nella prima versione del verbale prot. n. 44991/2022 del 16/11/2022 è stato richiesto quanto sopra riportato, mentre nella successiva nota di ARPA Puglia del 24/11/2022 la richiesta è stata omessa. Riteniamo, tuttavia, di doverlo esplicitare e a riguardo si rimanda all'elaborato "R5 Rev. 2 Relazione Specialistica - Piano di Sorveglianza e controllo" in cui è stato aggiunto il paragrafo 3.2 "Piano di monitoraggio acque da riutilizzare" riportando la tabella con i parametri da monitorare di cui al D.M. n. 185/2003. I prelievi delle acque trattate avverranno come descritto nel precedente punto 3.1.

3. Per la gestione del percolato è stato evidenziato che, sebbene il gestore abbia definito una frequenza semestrale per lo svuotamento della vasca di raccolta, tale deposito configura di fatto un deposito temporaneo e come tale deve rispettare i criteri gestionali definiti dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (temporale e volumetrico) per il successivo avvio a smaltimento.

Secondo le disposizioni dell'art. 185-bis c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006:

"i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;*
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.*

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno."

A riguardo, si chiarisce che si procederà allo svuotamento trimestrale della vasca del percolato in virtù delle disposizioni temporali fissate dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Con buona probabilità, una volta realizzata la copertura definitiva del corpo della discarica, i flussi di percolato si normalizzeranno ed attenueranno, solo allora si chiederà eventualmente una

modifica del piano sulle frequenze di svuotamento anche nell'ottica dell'ottimizzazione dei trasporti.

4. Al cap. 3 del PMC (Piano di Sorveglianza e Controllo), si evidenzia che ai sensi del par. 5.3 dell'All. 2 del D.Lgs. n. 36/03, "i parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati in discarica; vanno indicati nel provvedimento di autorizzazione [...] e devono tenere conto dei criteri di ammissibilità" riferiti all'impianto di destino per lo smaltimento (art. 7 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2003).

Secondo le disposizioni di legge, l'impianto di destino per lo smaltimento del percolato produrrà un certificato di analisi, firmato da un Chimico iscritto all'albo, con data di emissione non antecedente ai tre mesi dalla richiesta di omologa, e contenente almeno i seguenti parametri analitici: Stato fisico, Aspetto, Colore apparente, Densità apparente, pH, Richiesta chimica di ossigeno (COD), Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5), Solidi sospesi totali (SST), Idrocarburi (C5-C10), Idrocarburi pesanti (C>10), Idrocarburi totali, Cloruri, Solfati, Solfuri, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fosforo totale, Tensioattivi, Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Alluminio, Cromo (VI), Solventi organici, Solventi organici aromatici, Solventi organici clorurati, Idrocarburi Policiclici Aromatici.

Le attività di omologa richiederanno l'esecuzione sul campione di rifiuto di tutte le analisi chimiche necessarie a valutarne la smaltibilità ed a confermare (nel caso di codici speculari) il codice EER attribuito dal produttore (esclusivamente in termini di presenza o assenza di caratteristiche di pericolo), anche in funzione del processo che ha generato il rifiuto.

Di norma verranno eseguite le seguenti determinazioni analitiche: Stato fisico, Aspetto, Colore apparente, Densità apparente, pH, Richiesta chimica di ossigeno (COD), Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5), Solidi sospesi totali (SST), Idrocarburi leggeri, Idrocarburi pesanti, Idrocarburi totali, Cloruri, Solfati, Solfuri, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fosforo totale, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Metalli, Cromo (VI), Solventi organici, Solventi organici aromatici, Solventi organici clorurati, Idrocarburi Policiclici Aromatici.

I parametri di controllo per il percolato sono riportati nell'elaborato "R5 Rev. 2 Relazione Specialistica - Piano di Sorveglianza e controllo" al paragrafo 4.2 Piano di monitoraggio.

5. Per il monitoraggio della falda, si prende atto della proposta contenuta nella Relazione idrogeologica R9 e nel merito si condivide la proposta di monitorare la falda sospesa, evidenziando che per il rispetto dei criteri di monitoraggio definiti nell'All. 2 par. 5.1 del D.Lgs. n. 36/2003, è necessario monitorare almeno un pozzo a monte e due a valle, pertanto va individuato un secondo pozzo di valle.

In ordine a tale richiesta è stata revisionata la Relazione idrogeologica ed è stata individuata l'ubicazione di un secondo pozzo di valle (indicato con "C").

6. Per il monitoraggio della falda profonda si ritiene opportuno che resti attivo il monitoraggio sui pozzi nn. 1 e 2. In merito alla metodologia esposta per l'individuazione dei livelli di guardia, se ne prende atto, ma si chiede di definire numericamente i LG riportandoli in apposita tabella nel cap. 2 Acque sotterranee nel PMC, inserendo nello stesso capitolo anche il Piano di intervento da applicare nel caso di superamento dei LG o dei valori limite della Tab. 2 All. 5 Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Si rimanda all'elaborato "R5 Rev. 2 Relazione Specialistica - Piano di Sorveglianza e controllo" in cui è stato aggiunto il paragrafo "2.1 Piano di monitoraggio" in cui sono stati riportati i livelli di guardia richiesti e illustrato il Piano di intervento da applicare nel caso di superamento dei LG.

7. Viene segnalato che ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. n. 36/2003, il gestore dovrà trasmettere annualmente la relazione di cui all'art. 10 c. 1 lett. I), relativa ai risultati del programma di sorveglianza ed agli autocontrolli effettuati.

Nell'elaborato "R5 Rev. 2 Relazione Specialistica - Piano di Sorveglianza e Controllo" si è prescritto che il Gestore trasmetterà annualmente la relazione relativa ai risultati del programma di sorveglianza ed agli autocontrolli effettuati ex art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. n. 36/2003 fornendo un report annuale con gli esiti dei monitoraggi.

8. Relativamente alla fase di cantiere per la realizzazione della copertura definitiva, viene evidenziata la necessità che il Gestore comunichi puntualmente date di inizio e durata delle operazioni che possono generare emissioni odorigene (es. rimozione teli per sostituzione), al fine di individuare le possibili interferenze sul monitoraggio di tali emissioni, effettuato in continuo con centraline fisse posizionate nell'impianto di trattamento di rifiuti adiacente.

Prima dell'avvio del cantiere verrà indicata la data di inizio degli interventi previsti. Per quanto concerne la durata delle operazioni che possono generare emissioni odorigene, si è determinato che la conclusione dei lavori avrà un termine temporale di circa 18 mesi e si svilupperà in 6 fasi di lavorazione graficamente illustrate nella tavola riguardante lo schema grafico del cronoprogramma dei lavori.

Ad ogni modo, durante lo svolgimento delle fasi di rimozione dei teli da sostituire, verrà effettuato il monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene con centraline fisse posizionate nell'impianto di trattamento di rifiuti adiacente.